

IMU – Imposta Municipale Propria 2023

Con l'art. 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), è stato modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo "l'unificazione" tra l'imposta municipale propria (IMU) ed il tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Nello specifico, a partire dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC) istituita dalla Legge di Stabilità 2014, è stata abolita (comma 738), fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre la "nuova" IMU è disciplinata dalle disposizioni dettate dai commi da 739 a 783.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa siti nel territorio dello Stato.

Soggetti passivi: chi deve pagare

FABBRICATI adibiti ad abitazione principale	NO
→ abitazione principale categoria catastale da A2 a A7 + pertinenze	
→ abitazione principale cat. catastale A1, A8 e A9 + pertinenze	SI
FABBRICATI assimilati (per legge e regolamento) all'abitazione principale	
→ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari (ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica)	NO
→ fabbricati destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22/4/2008 in G.U. 146/2008	NO
→ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso	NO
→ ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale forze armate, forze di polizia, ordinamento militare, VV. fuoco, carriera Prefettizia ecc. purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9	NO
→ posseduti da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero e cura a condizione che l'immobile non risulti locato;	NO
→ abitazioni categoria catastale da A2 a A7 e relative pertinenze concesse, con contratto registrato, in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda al massimo un solo altro immobile nello stesso Comune adibito a propria abitazione principale, (purché non si tratti di unità abitativa classificata nelle cat. catastali A1, A8, A9) e non possieda altri immobili ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile in comodato. Non è prevista riduzione IMU in caso di contratto di comodato d'uso gratuito tra comproprietari	SI con riduzione del 50% della base imponibile
FABBRICATI IACP	SI
FABBRICATI LOCATI A CANONE CONCORDATO di cui alla L. 431/98	SI
IMMOBILI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)	NO
FABBRICATI RURALI	
→ STRUMENTALI posseduti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali	SI
→ NON strumentali	SI
IMMOBILI CATEGORIA "D"	SI
ALTRI FABBRICATI	SI
TERRENI AGRICOLI	
→ terreni agricoli rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 1, comma 13, della L. 208/2015	NO
→ terreni agricoli NON rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 1, comma 13, della L. 208/2015	SI
AREE FABBRICABILI	SI

Le aliquote IMU 2023

Le aliquote IMU 2023, invariate rispetto al 2022, sono state approvate con deliberazione del C.C. n. 82 del 20.12.2022. I codici tributo da utilizzare sono i codici IMU validi già per l'anno 2022

Deliberazione di C. C. n° 82 del 20.12.2022	Aliquota (%)	Codice Tributo
FABBRICATI adibiti ad abitazione principale → categoria catastale da A2 a A7 + pertinenze	esente	//
→ abitazione principale cat. catastale A1, A8 e A9 + pertinenze	6,0 Detrazione € 200,00	3912
FABBRICATI assimilati (per legge e regolamento) all'abitazione principale → unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari (ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica)	esente	//
→ fabbricati destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale di cui al D.M. 22/4/2008 in G.U. 146/2008	esente	//
→ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso	esente	//
→ ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale forze armate, forze di polizia, ordinamento militare, VV. fuoco, carriera Prefettura ecc., purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9	esente	//
→ immobili posseduti da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero e cura a condizione che l'immobile non risulti locato ;	esente	//
→ abitazioni categoria catastale da A2 a A7 e relative pertinenze concesse, con contratto registrato, in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda al massimo un solo altro immobile nello stesso Comune adibito a propria abitazione principale (purché non si tratti di unità abitativa classificata nelle cat. catastali A1, A8, A9) e non possieda altri immobili ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile in comodato.	10,1 Con riduzione del 50% della base imponibile	3918
FABBRICATI IACP (detrazione applicabile esclusivamente agli alloggi regolarmente assegnati)	10,1 Detrazione € 200,00	3918
FABBRICATI LOCATI A CANONE CONCORDATO L. 431/98	10,1 Con riduzione del 25% dell'imposta	3918
IMMOBILI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)	esente	//
FABBRICATI RURALI → STRUMENTALI posseduti ed utilizzati da coltivatori diretti e Imprenditori agr. profess.	1,0	3913
→ NON strumentali	10,1	3918
IMMOBILI categoria "D" → tutti tranne categoria D5 (<i>gettito interamente destinato allo stato</i>)	10,1	3925 (7,6%) 3930 (2,5%)
→ immobili categoria D5 (di cui: <i>gettito ad aliquota base 7,6 a Stato e aliquota 3,0 a Comune</i>)	10,6	3925 (7,6%) 3930 (3,0%)
ALTRI FABBRICATI	10,1	3918
TERRENI AGRICOLI → terreni agricoli rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 1, comma 13, della L. 208/2015	esente	//
→ terreni agricoli NON rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 1, comma 13, della L. 208/2015	7,6	3914
AREE FABBRICABILI	10,1	3916

Si rammenta che dal 2020, con l'incorporazione del tributo TASI nell'IMU, nel caso di immobili occupati (ad es. nel caso di una locazione) non vi sono più quote di tributo a carico dell'occupante.

A partire dall'anno 2023 per **una sola** unità immobiliare **ad uso abitativo**, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà od usufrutto **da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano proprietari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di Assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura del 50,00%.**

Confermata la **riduzione del 25% dell'imposta nel caso di immobili locati a canone concordato.**

OCCUPAZIONI ABUSIVE: a decorrere dall'anno 2023 sono esenti gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (**violazione di domicilio**), o 633 (**invasione di terreni o edifici**) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il contribuente è tenuto a dichiarare sia il possesso dei requisiti di cui sopra sia il venir meno del diritto all'esenzione.

Per la determinazione dell'imposta e la produzione del modello F24, è possibile utilizzare il seguente programma di calcolo:



disponibile nella pagina web IMU 2023 del sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio

(percorso: www.comune.bustoarsizio.va.it > Aree Tematiche > Imposte Comunali > IMU 2023)

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore a 12,00 €. Tale importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno solare.

Scadenze 2023

Acconto/unica soluzione: 16 giugno 2023

Saldo/conguaglio: 18 dicembre 2023

Versamenti effettuati dall'estero

Qualora non fosse possibile utilizzare il Modello F24, occorre provvedere, per la quota spettante al Comune con un versamento in favore della Tesoreria Comunale (codice BIC CRPPIT2P) utilizzando il codice IBAN IT 80 R062 3022 8080 0004 7292 627. Per la quota spettante allo Stato, il versamento dovrà essere effettuato in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT9) utilizzando il codice IBAN IT 02 G010 0003 2453 4800 6108 000, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel comunicato del 31/5/2012.

Dichiarazione

Le dichiarazioni, nei casi previsti, sono da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui è intercorsa la variazione.

Modulistica

La modulistica relativa al tributo è disponibile nella pagina web dedicata all'IMU 2023 (percorso: www.comune.bustoarsizio.va.it > Aree Tematiche > Imposte Comunali > IMU 2023 > Modulistica) oppure nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

A chi rivolgersi

Gli uffici tributi IMU e TARI sono ubicati al primo piano della sede Municipale (Palazzo Gilardoni) in via F.lli d'Italia, 12 - Busto Arsizio.

Per informazioni:

Telefono: **0331 390214**

Nei seguenti giorni:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30
- martedì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30

mail: imu@comune.bustoarsizio.va.it

Per appuntamenti:

L'ufficio IMU riceve **previa prenotazione**, telefonando al n. 0331 390214, nei seguenti giorni:

- lunedì, martedì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30
- mercoledì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30